



Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AVVISO ACCONTO IMU 2022

Si informano i contribuenti che il 16 giugno 2022 scade il versamento della rata di acconto IMU, pari al 50% dell'imposta complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni IMU 2021. È consentito il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione (a saldo) applicando le aliquote approvate dal Consiglio Comunale di Caronia con delibera n. 05 del 20.06.2020, confermate anche per il 2021, sotto riportate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,86 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,01 per cento;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Caronia rientra nell'elenco dei comuni montani riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze de 14/06/1993;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,01 per cento.

Nel caso in cui il Comune di Caronia dovesse deliberare nuove aliquote per l'anno 2022, la differenza dovrà essere versata a saldo dal contribuente entro il 16 dicembre 2022.

Per l'abitazione principale e relative pertinenze l'IMU non è dovuta, ad eccezione degli immobili di categoria A/01, A/08 e A/09 e relative pertinenze per le quali resta valida la detrazione di euro 200,00. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. L'art. 5 – decies del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17/12/2021, ha chiarito che si considera abitazione principale solo l'immobile in cui l'intero nucleo familiare è residente e dimorante e se i componenti il nucleo familiare stabiliscono la residenza o la dimora in immobili diversi nello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni per abitazione principale spettano per un solo immobile, scelto dallo stesso nucleo familiare. E' assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:

a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. La base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:

a) per le abitazioni locata a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato.

Si ricorda inoltre che, a partire dall'anno 2020, il tributo TASI è stato abolito ed unificato con l'Imposta IMU.

CARONIA Li 10.06.2022

Ufficio Tributi Comunale